



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 4 febbraio 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Anzola 65 Rebasket 79
04/02/13 Sport

3

Il Sole 24 Ore

NORME E TRIBUTI: Patto, multe «consolidate»
04/02/13 Pubblica amministrazione

4

NORME E TRIBUTI: Rischi di elusione delle regole su aziende speciali e utile netto
04/02/13 Pubblica amministrazione

5

NORME E TRIBUTI: All'indennità di turno serve l'organizzazione preventiva
04/02/13 Pubblica amministrazione

6

NORME E TRIBUTI: Piano taglia-spese, risparmi al fondo risorse decentrate
04/02/13 Pubblica amministrazione

7

NORME E TRIBUTI: Imu, niente incentivi contro l'evasione
04/02/13 Pubblica amministrazione

8

Anzola **65****Rebasket** **79**

ANZOLA: Morini, Mazzanti 11, Ungaro 14, Venturi 6, Lambertini 13, Franchini 3, Di Talia 4, Kalfus, Cavalieri 2, Poluzzi, Zanata 12. All. Binelli.

REBASKET: Giuliani 9, Viviani, Pivetti 5, Maioli 6, Leonardi 18, Roncaglia 12, Simonazzi 13, Canedoli, Gambetti 6, Pellegrini 10. All. Casoli.

Arbitri: Ugolini e Gorzanelli.

Note: parziali 20-28; 34-41; 51-60.



Partecipate. I criteri studiati dall'Economia per applicare alle in house i vincoli di finanza pubblica

Patto, multe «consolidate»

Possibile l'estensione all'ente delle sanzioni previste per le società

Gianni Trovati

Il Patto di stabilità per le società in house sarà "parallelo" a quello per gli enti locali, e non si intreccerà (almeno all'inizio) in un bilancio consolidato, ma se un'azienda sforerà i vincoli anche il Comune controllante ne subirà le conseguenze.

Funziona in questo modo l'ipotesi di provvedimento attuativo che il ministero dell'Economia sta mettendo a punto per applicare l'articolo 18, comma 2-bis del Dl 112/2008, cioè la norma che estende alle in house i

Dal 2014

L'ipotesi prevede di imporre il pareggio di bilancio e la riduzione del rapporto fra debiti e patrimonio netto entro limiti diversi nei settori

vincoli di finanza pubblica dei Comuni. Il provvedimento è in fase di elaborazione, sarà sottoposto al confronto con le associazioni delle imprese e secondo il calendario previsto entrerà in vigore dal 2014; la rilevanza delle nuove regole, destinate a impattare su una platea di circa 1.400 aziende secondo le stime dell'Economia, già accende il dibattito fra gli operatori, che forse avevano "archiviato" le preoccupazioni per un'estensione

del Patto prevista fin dal 2008 ma finora rimasta nel cassetto.

Ad allungare i tempi dell'attuazione sono stati i restyling alla regola originaria e i rilevanti problemi di intervento su un panorama parcellizzato e non troppo trasparente a livello di dati di bilancio. Anche per queste difficoltà, l'Economia sembra aver abbandonato per ora l'idea di un'applicazione consolidata dei vincoli fra Comune e partecipate, preferendo la via delle regole parallele applicate alle sole società. Come accaduto per gli enti locali, comunque, le regole potrebbero poi subire un'evoluzione rilevante negli anni successivi.

In pratica, la bozza preparata dall'Economia prevede un doppio obiettivo per le società (si veda anche Il Sole 24 Ore del 30 gennaio). Il primo è fondato sul saldo di bilancio e chiede in pratica di evitare perdite, e il secondo chiede di non superare un certo limite nel rapporto fra debito e patrimonio netto: questo secondo indicatore, in modo corretto, sarebbe differenziato a seconda dei settori di attività dell'azienda, che naturalmente richiedono strutture di costi e investimenti diversi fra di loro.

Per rendere effettivi questi parametri, l'Economia ipotizza per le società che sfiorano i vincoli un piano di rientro quinquennale, ma anche un mecca-

Verso i nuovi limiti

IL CALENDARIO

Il decreto attuativo sull'estensione del Patto di stabilità alle aziende in house è in fase di elaborazione da parte del ministero dell'Economia, che dovrebbe sottoporlo anche al confronto con le associazioni delle imprese di settore. La sua entrata in vigore è prevista per il 2014.

IL DOPPIO OBIETTIVO

Il Patto di stabilità imporrebbe alle imprese due target: il pareggio di bilancio e la riduzione del rapporto fra debiti e patrimonio netto entro un dato limite.

diversificato a seconda dei settori di attività dell'impresa

LE SANZIONI

Per chi sfiora sono previste 5 sanzioni: peggioramento dell'obiettivo di saldo pari allo sfioramento, stretta sui costi operativi, limiti alle assunzioni, divieto di indebitamento e taglio dei compensi nei cda e nei collegi sindacali

LE SANZIONI ALL'ENTE

Possibile l'estensione anche all'ente del peggioramento dell'obiettivo di saldo pari allo sfioramento realizzato dalla società

nismo sanzionatorio parallelo a quello del Patto di stabilità degli enti locali, e basato su cinque misure: peggioramento dell'obiettivo di saldo pari allo sfioramento, stretta sui costi operativi (il valore che nei bilanci societari rappresenta l'equivalente della spesa corrente), limiti alle assunzioni, divieto di indebitamento e taglio dei compensi nei Cda e nei collegi sindacali.

Accanto a queste penalità, però, si ipotizzano delle sanzioni anche a carico dell'ente controllante, per spingere a un maggiore controllo ed evitare nei rapporti finanziari con l'azienda comportamenti "opportunistici" in grado di eludere le nuove regole.

L'ipotesi è di applicare anche all'ente locale un peggioramento dell'obiettivo di saldo pari allo sfioramento realizzato dalla società, riparametrando il tutto in base alle quote di partecipazioni nel caso in cui il pacchetto azionario non fosse tutto nelle mani del singolo ente.

Resta da chiarire se per l'applicazione delle sanzioni serve una norma primaria o al decreto attuativo basta appoggiarsi al riferimento all'«assoggettamento delle società al Patto di stabilità interno» scritto nell'articolo 18 del Dl 112/2008.

twitter@giannitrovati

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anticipazione



Sul Sole 24 Ore del 30 gennaio sono stati anticipati i primi contenuti del decreto attuativo su cui l'Economia sta lavorando per estendere i vincoli del Patto di stabilità alle società pubbliche titolari di affidamenti diretti. L'estensione è prevista dall'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008



parametri. Gli aspetti da correggere

Rischi di elusione delle regole su aziende speciali e utile netto

Stefano Pozzoli

Il patto di stabilità interno per gli organismi partecipati sta dunque per diventare una realtà. Atteso a partire dalla manovra estiva del 2008, riproposto in molte norme, sembra ora davvero in dirittura di arrivo con l'obiettivo di entrare in vigore nel 2014.

Anzitutto occorre riconoscere che si è affrontato il tema fondandosi su una base di dati che sembra, ad oggi, la più completa a disposizione, e che riguarda la quasi totalità delle società interamente partecipate dagli enti locali. Va anche detto che, proprio grazie a questo fondamento empirico, la bozza di decreto supera la sempli-

cistica visione per la quale le società pubbliche sono un unicum. Si tiene dunque conto delle differenze settoriali, riconoscendo quelle diversità strutturali che altre norme si ostinano ad ignorare. Infine, nodo fondamentale, si accetta l'idea che se una società pubblica viola dei parametri di Patto debba essere sanzionato anche l'ente locale proprietario (anche se un problema che nasce è quello delle società con più enti locali partecipanti).

La scelta di un Patto "orizzontale" (ovvero società per società, e non per il Comune e per le controllate nel suo insieme) è chiaramente un limite, che dipende pe-

rò dal fatto che i Comuni, nonostante la previsione del Dl 174/2012, ancora non redigono un bilancio consolidato; il limite può però essere (temporaneamente) superato dal meccanismo delle sanzioni. In fase di prima applicazione, pertanto, non si vede realisticamente un'alternativa, a condizione che vi siano sanzioni incisive per i Comuni soci.

Ci sono però criticità da risolvere. La prima è che non possono essere escluse dal Patto le aziende che non hanno la natura giuridica della società di capitale. L'effetto inevitabile sarebbe quello di assistere alla trasformazione (e con buona pace del divieto di co-

stituirne di nuove, fissato dall'articolo 9 del decreto sulla spending review) delle Spa in aziende speciali o altro, inducendo a un percorso a ritroso rispetto a quello impresso fino ad oggi a partire dagli anni Novanta.

Occorre riflettere, inoltre, sulla corretta definizione di risultato economico, perché il semplice utile netto si può prestare a oggettive manipolazioni, quali la riduzione degli ammortamenti e simili, col risultato di ridurre il fisiologico autofinanziamento delle imprese.

Soprattutto, però, si deve avere chiaro che l'obiettivo della estensione del Patto agli organismi partecipati non è certo quello di colpire in maniera indiscriminata le società pubbliche locali, ma di scoraggiare le degenerazioni del fenomeno, in particolare le aziende patrimoniali e quelle che di fatto nascono solo come forma più o meno esplicita di elu-

sione. Per individuarle può essere utile un indicatore (per altro già previsto per gli enti locali) quale il rapporto tra oneri finanziari e ricavi delle vendite e delle prestazioni. Esso non è superabile con operazioni di aumento di capitale prive di contenuto monetario (per rimediare ad una bassa capitalizzazione, altrimenti, basta conferire immobili).

L'estensione del Patto alle partecipate è un passo importante, ma occorre avvertire del rischio (o meglio della facile previsione) che ciò comporterà a breve l'inserimento dei suoi destinatari anche nell'elenco Istat della Pa, con un effetto certo di trasparenza ma con un inevitabile aumento del debito pubblico consolidato, in misura pari dell'indebitamento di dette aziende (stimabile tra i 30 ed i 40 miliardi di euro). Non proprio un toccasana per i nostri conti pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale. Le economie possono trasformarsi in bonus

Piano taglia-spese, risparmi al fondo risorse decentrate

Gianluca Bertagna

Le economie dei piani di razionalizzazione che incrementano il fondo delle risorse decentrate sono fuori dal tetto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2012. La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera 2/2013, sancisce che gli emolumenti eventualmente destinati al personale dipendente per le attività aggiuntive rispetto ai normali carichi di lavoro non rientrano tra le voci da considerare per il confronto con il 2010 per il trattamento accessorio complessivo.

La questione è attuale, in quanto l'articolo 16, commi 4 e 5, del Dl 98/2011, indica la data del 31 marzo di ciascun anno come il momento in cui le Pa possono predisporre piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Le eventuali economie realizzate possono essere destinate

alla **contrattazione integrativa** decentrata per un importo massimo del 50 per cento.

Di queste somme, che confluiscono quindi nel fondo, il 50% va poi erogato con il sistema delle fasce di merito, mentre la parte rimanente è lasciata alla contrattazione.

Non vi è alcun obbligo da parte delle amministrazioni né di procedere in tal senso e

I VINCOLI

Sono ammessi solo gli enti virtuosi che hanno già provveduto a ridurre i costi dell'organico

neppure di destinare tutto il 50% dei risparmi al salario accessorio. Va però rilevato che l'occasione può essere "appetibile" in quanto i fondi sono bloccati rispetto al 2010. La deroga ora avallata dalla Sezione Autonomie permette di premiare il personale coinvolto nelle riduzioni di spesa.

Questo non significa, però, che le cose vadano prese alla leggera. L'ente, per poter incre-

mentare il fondo, deve essere in possesso di tutti i parametri di virtù richiamati dall'articolo 40 del Dlgs 165/2001: rispetto del patto di stabilità, riduzione delle spese di personale in valore assoluto, rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiori al 50 per cento.

Inoltre, per predisporre i piani di razionalizzazione e soprattutto per rendere disponibili le somme a favore dei dipendenti, è necessario un deciso rigore nel predisporre un sistema di controllo al fine della verifica delle economie realizzate più basate sui principi di contabilità economica che finanziaria.

Ora che la Sezione Autonomie ha confermato quanto già in precedenza affermato dalle Sezioni del Veneto (delibera 513/2012), Emilia Romagna (398/2012), Piemonte (313/2012) e dalla Ragioneria, si può intraprendere serenamente questa strada, ma è vietato sbagliare. Gli obiettivi devono essere oggettivi, i dati reali, il risultato finale certificato da un organo di revisione e l'apporto lavorativo dei dipendenti altamente misurabile con valori certi e concreti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti. Il bonus non trova spazio nei regolamenti

Imu, niente incentivi contro l'evasione

Francesco D'Angelo

❖ In mancanza di una legge che disciplini la materia come accadeva per l'Ici, non è possibile per i regolamenti comunali riconoscere gli incentivi al personale per la lotta all'evasione **Imu**. A dirlo è la Corte dei conti del Veneto, nel parere 22/2013.

A vietarlo, secondo la Corte, è prima di tutto il principio di onnicomprensività, che trova fondamento nell'articolo 2, commi 3 e 24, del Dlgs 165/2001 per i dirigenti e nell'articolo 45 per i dipendenti.

In virtù di questo principio, nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale e accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d'ufficio.

Solo la legge può derogare all'onnicomprendività, prevedendo ulteriori specifici compensi o addirittura la possibilità di una diversa strutturazione del trattamento economico, sia sul piano qualitativo

vo sia su quello quantitativo.

La Corte inoltre, facendo il parallelo con la ben diversa disciplina in materia di Ici, evidenzia che in assenza di una specifica disposizione di legge, il Comune non è autorizzato a prevedere compensi incentivanti per gli accertamenti Imu in favore del personale dipendente. Per l'Ici, infatti, la previsione era conte-

IL CONFRONTO CON L'ICI

Non è stato riprodotto

il meccanismo

della vecchia imposta

con i premi per chi recupera

somme non versate

nuta nell'articolo 58 del Dlgs 446/1997.

Tale facoltà era poi stata confermata nel d.l. 201/2011. Tuttavia con la legge 44/2012, di conversione del decreto legge n. 16/2012, è stata eliminata l'estensione della disciplina (e il riferimento legislativo) contenuta originariamen-

te nel Dlgs 23/2011, stralciando il richiamo all'articolo 59 citato: di conseguenza la previsione derogatoria - afferente quindi i soli compensi Ici - deve essere considerata di stretta interpretazione, come affermato dalla giurisprudenza della stessa Corte, che ha escluso l'utilizzo dello strumento regolamentare per erogare compensi incentivanti per le entrate locali diverse dall'Ici (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 577/2011 del 10 novembre 2011), o, per l'attività di recupero dei tributi erariali (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione 127/2011 del 21 dicembre 2011).

Argomenti favorevoli non possono essere tratti dall'articolo 52 del Dlgs 446/97 e della potestà regolamentare generale per introdurre nel regolamento Imu una disposizione sugli incentivi al personale.

In conclusione nessun incentivo Imu per il personale addetto alla riscossione che così perde un beneficio presente nella disciplina Ici anche se a ben vedere la finalità ossia incentivare il personale al recupero dell'evasione nell'interesse dell'ente rimane comune alle due imposte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

